



COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
della Provincia di Rimini
C.so d'Augusto, 97 – 47900 RIMINI
Tel 0541/28907 – Fax 0541/54117
info@geometri.rimini.it – www.geometri.rimini.it

Rimini, 10 Marzo 2010

Prot. n. 300/78

Ai Sigg. **SINDACI**
Comuni della Provincia di Rimini

Ai Sigg. **GEOMETRI**
iscritti all'Albo
della Provincia di Rimini

E p.c.

Al Sig. **PROCURATORE**
Corte dei Conti
Sez. Giurisdizionale
Emilia Romagna

Al Sig. **PROCURATORE**
della Repubblica
Tribunale di Rimini

Al Sig. **PRESIDENTE**
Collegio Periti
e Periti Laureati della
Provincia di Rimini

Al Sig. **PRESIDENTE**
Comitato Regionale Geometri e
Geometri Laureati Emilia
Romagna

Al Sig. **PRESIDENTE**
Fondazione Reg.le Geometri e
Geometri Laureati Emilia
Romagna

Ai Sigg. **PRESIDENTI**
Collegi Geometri e Geometri
Laureati dell'Emilia Romagna

Al Sig. **PRESIDENTE**
Consiglio Naz.le Geometri e
Geometri Laureati Roma

OGGETTO: Circolare Federazione Architetti Regione Emilia Romagna

Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rimini e l'intera categoria che rappresenta, da sempre distintasi per lo spirito e l'attività di confronto costruttivo e collaborativo tenuto nei riguardi degli enti pubblici e di tutte le categorie professionali, si trova d'improvviso sottoposto ad una gravissima e sconsiderata aggressione, tesa a minarne le competenze professionali e di conseguenza il diritto fondamentale al lavoro, con presunte motivazioni metagiuridiche.

La circolare dell'Ordine degli Architetti citata in oggetto, prendendo a pretesto una sentenza della Corte di Cassazione (operante per il caso specifico giudicato, ossia, soltanto il contenzioso riguardante la contestazione dell'ammontare degli onorari), ha irragionevolmente provocato il riaccendersi delle posizioni degli ordini di architetti ed ingegneri in merito alle competenze dei geometri nella progettazione, mettendo in dubbio la possibilità - sancita da giurisprudenza acquisita - di sottoscrivere progetti con distinte e separate

responsabilità riguardanti la progettazione architettonica e la progettazione strutturale nonché il rispetto di molte altre normative che richiedono la presenza di ulteriori diverse professionalità.

E' evidente che in uno stato di diritto un ente pubblico territoriale non può certo sostenere le proprie scelte discrezionali sulla base di riflessioni, per altro parziali e metagiuridiche sostenute da un soggetto assolutamente incompetente a tale funzione quale un ordine professionale.

Considerazioni, tra l'altro, che non tengono conto delle norme di leggi vigenti e di diverse altre sentenze sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato in materia di competenze professionali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della protezione civile - servizio opere pubbliche (n.62914 del 17.12.1987) ha sancito che **"le competenze professionali non possono essere definite dagli ordini ma sono fissate dalle leggi dello stato"** in tale ottica l'amministrazione procedente deve operare **"nel rispetto delle disposizioni generali dello stato e non può tenere conto di eventuali direttive degli ordini con esse in contrasto"**.

Nello specifico rimarchiamo oltre modo il comportamento delle Federazioni Regionali degli Ordine degli Architetti che, travalicando i limiti della legalità e correttezza concernenti la puntuale informazione ai propri iscritti ed agli enti in indirizzo, **ha invece effettivamente attivato una spudorata campagna "promozionale" della professione di architetto.**

A tal proposito si rammenta che non esiste nessuna norma che releghi a meri esecutori i professionisti Geometri i quali svolgono una prestazione intellettuale completa, nè la prevalenza di alcun tecnico laureato su quello diplomato quando questi operino congiuntamente nella medesima attività di progettazione nei limiti stabiliti dalla norma.

In ordine alle valutazioni espresse nelle circolari trasmesse dai vari Ordini degli Ingegneri e degli Architetti alle Pubbliche Amministrazioni, si tenga conto che **nessuna modificazione legislativa è intervenuta con l'effetto cogente di ristabilire o diversamente disciplinare le competenze professionali.** Né tale effetto può averlo, in via mediata, l'intervenuta nuova legislazione in materia di norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche che, per la sua portata innovativa, impone l'aggiornamento professionale da parte di "tutti" i professionisti e non solo dei Geometri.

Le norme tecniche stesse, comunque, riaffermano, in materia di costruzioni civili, i limiti di competenza già stabiliti dalla pregressa normativa vigente.

Pertanto, alla luce di quanto premesso, è dovere di questo Consiglio difendere l'operato dei propri iscritti laddove, ovviamente, esso sia rispettoso della disciplina che regola i limiti dell'esercizio dell'attività professionale.

Nello spirito, quindi, che contraddistingue, da sempre, i rapporti della categoria dei geometri con le amministrazioni locali, si invita a scongiurare ogni adesione alla richiamata circolare inviata dalle Federazioni degli Architetti dichiarando la più ampia disponibilità a fornire eventuali ulteriori chiarimenti, al fine di evitare comportamenti idonei a ledere le legittime prerogative dei medesimi professionisti.

A sostegno di quanto sopra detto si allega il parere dello Studio Legale Associato Panunzio e Romano "Competenze professionali dei Geometri, Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II civile, 7 settembre 2009, n. 19292".

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
(Geom. Adriano Leardini)
Adriano Leardini